Segreteria

Da:

Tribunale di Venezia - Segreteria < segreteria.tribunale.venezia@giustizia.it >

Inviato:

martedì 22 marzo 2022 13:03

A:

Ministero Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna; Segreteria; AIGA

Oggetto:

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2, D.M. 26.03.2001 con l'Associazione Protezione

Animali O.D.V.

Allegati:

prot. 809-22 LPU Associazione Protezione Animali O.D.V..pdf; prot. 809-22 LPU

Associazione Protezione Animali O.D.V.doc.p7m

Si trasmette l'allegata nota relativa all'oggetto. La Segreteria CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI - VENEZIA 2 2 MAR, 2022

Tribunale Ordinario di Venezia Segreteria Barbara Loffredo Tel. 041-2402179



Tribunale di Venezia

Il Grecidente del Tribunale Prof. 808/22

Al Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Penali Roma redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P. Sede e Sezioni

> Ai Giudici di Pace Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P. Sede e Sezioni

A.I.G.A.

All'Associazione Protezione Animali O.D.V.

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con l' Associazione Protezione Animali O.D.V.

Trasmetto la convenzione, indicata in oggetto, con l'Associazione Protezione Animali O.D.V. firmata digitalmente.

Venezia, 243/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con Associazione Protezione Animali O.D.V.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione Protezione Animali O.D.V., d'ora in poi denominato ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signora Sara Naccari,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 05 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro per il servizio di assistenza sociale a favore degli assistiti;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora, della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- l'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Le prestazioni richieste terranno conto della idoneità professionale degli interessati.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità, in orario compatibile con le esigenze del servizio di riferimento.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sigg.re Naccari Sara e Boscolo Sassariolo Loretta.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabili per altri 2, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali

Venezia,

IL PRESIDENTE del Tribunale di Venezia



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con Associazione Protezione Animali O.D.V.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione Protezione Animali O.D.V., d'ora in poi denominato ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signora Sara Naccari,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, nonché gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 05 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro per il servizio di assistenza sociale a favore degli assistiti;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora, della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- l'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Le prestazioni richieste terranno conto della idoneità professionale degli interessati.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità, in orario compatibile con le esigenze del servizio di riferimento.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sigg.re Naccari Sara e Boscolo Sassariolo Loretta.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabili per altri 2, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali

Venezia,

IL PRESIDENTE del Tribunale di Venezia